DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 146/25/COL del 9 settembre 2025

che adotta linee guida per il sistema di allarme rapido Safety Gate istituito a norma della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2026/1040]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 3h dell'allegato II, capitolo XIX, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»),

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti («la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti», «l'atto») ([1]),

Come adattato dall'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto, e il punto 8 del relativo allegato II,

È stata conferita al membro del Collegio competente per la sicurezza generale dei prodotti, a nome dell'Autorità e sotto la sua responsabilità, la facoltà 1) di presentare al Comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» («il comitato EFTA») ([2]) un progetto di linee guida e 2) di adottare tali linee guida previa consultazione del comitato EFTA in merito ([3]),

considerando quanto segue:

Nell'UE la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2024. Il suddetto regolamento non è stato integrato nell'accordo SEE entro settembre 2025 Di conseguenza la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti resta applicabile negli Stati EFTA.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e al punto 8 del relativo allegato II, la Commissione europea («la Commissione») elabora e regolarmente aggiorna le linee guida che riguardano la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida («RAPEX»). Con il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, il nome RAPEX è stato modificato in «sistema di allarme rapido Safety Gate» («Safety Gate»). Considerato che ora Safety Gate è il nome ufficiale di detto sistema di allarme, è opportuno usarlo in tali linee guida rivedute, anche se il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti non è ancora entrato in vigore nel SEE.

Mediante decisione di esecuzione (UE) 2023/975 ([4]) del 15 maggio 2023 («decisione (UE) 2023/975»), la Commissione ha modificato la precedente decisione 2019/417 e quindi le linee guida attualmente applicabili agli Stati membri dell'UE. A decorrere da settembre 2025 la decisione di esecuzione (UE) 2023/975 non è più in vigore. Nell'UE è stata sostituita dal regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione ([5]).

([1]) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4). L'atto è stato integrato nell'accordo SEE mediante la decisione del Comitato misto n. 9/2003, entrata in vigore il 1° marzo 2004. Sebbene l'atto sia stato modificato dalla legislazione successiva, le modifiche non incidono sulle disposizioni materiale della presente decisione.

([2]) Il Comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» istituito dalla decisione n. 4/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA, del 26 ottobre 2012.

([3]) Cfr. decisione n. 124/24/COL per il parere del comitato EFTA.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 77).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (GU L, 2024/3173, 13.12.2024).